

DISCIPLINA REGIONALE RELATIVA ALL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO AD USO COMMERCIALE: vademecum per gli operatori ai sensi del punto 2 del deliberato della d.g.r. 16/07/2018, n. 351

RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA DISCIPLINA REGIONALE

Il D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della Nautica da Diporto), all'art. 27 comma 6 prevede che: *"L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali"*.

Regione Lombardia ha di recente modificato la disciplina relativa all'uso commerciale dei natanti da diporto, che viene di seguito illustrata.

A QUALI ATTIVITÀ SI APPLICA?

La disciplina regionale si applica alle seguenti fattispecie di utilizzo commerciale:

- locazione, ossia, ai sensi dell'articolo 42 del Codice della Nautica da Diporto, il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra parte, per un periodo di tempo, l'unità per finalità da diporto: l'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- noleggio, ossia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Nautica da Diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto, per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in acque di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto: il natante noleggiato rimane nelle disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;
- utilizzo da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice della Nautica da Diporto. La disciplina regionale si applica esclusivamente ai natanti impiegati attività didattica e di escursionismo subacqueo effettuata da centri d'immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti. Non si applica quindi ai natanti impiegati da circoli ed associazioni sportive/ricreative o Onlus qualora effettuino attività di mero escursionismo subacqueo, a titolo gratuito ed a beneficio dei propri associati, ovvero ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario e relativi ospiti per la medesima finalità, qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.

A QUALI UNITÀ DI NAVIGAZIONE SI APPLICA?

La ricognizione si applica a tutti i natanti da diporto, ossia unità di navigazione aventi una lunghezza dello scafo fino a 10 metri inclusi i pedalò, le canoe e le tavole, usati a scopo commerciale per locazione, noleggio o appoggio alle immersioni subacquee.

È NECESSARIO REGISTRARE I NATANTI?

Il Codice della Nautica da Diporto prevede che il proprio regolamento attuativo indichi le modalità di annotazione dell'uso commerciale dei natanti da diporto.

Nelle more di tale disciplina, al fine di consentirne l'individuazione certa nell'espletamento delle funzioni di certificazione e vigilanza, le Province e la Città metropolitana di Milano, anche tramite le Autorità di Bacino Lacuale, sono incaricate di tenere un elenco progressivo di carattere ricognitivo dei natanti utilizzati per locazione, noleggio e appoggio alle immersioni subacquee e di rilasciare i relativi codici alfanumerici identificativi.

Al fine di ottenere l'assegnazione del codice alfanumerico, gli operatori devono presentare agli enti competenti una dichiarazione in duplice copia originale resa ai sensi del DPR 445/2000, **secondo lo schema tipo reso disponibile dall'autorità competente**, allegando la documentazione prevista.

Copia della dichiarazione, completata con l'assegnazione dei codici alfanumerici per ciascun natante e vistata dall'ente competente, dovrà essere conservata presso la sede operativa indicata nella dichiarazione ed esibita ad ogni controllo da parte del personale di vigilanza.

L'operatore nautico ha l'obbligo di provvedere a riportare a propria cura in modo visibile sullo scafo il codice alfanumerico assegnato, anche (ma non necessariamente) mediante l'apposizione di una targa.

IL MIO NATANTE È GIÀ DOTATO DI TARGA AI SENSI DEL RUDLN: DEVO PRESENTARE UNA NUOVA DICHIARAZIONE?

No. Non è più prevista la tenuta del Registro delle Unità da Diporto per la Locazione e il Noleggio (RUDLN), tuttavia restano validi i codici alfanumerici riportati sulle targhe già emesse sulla base dello stesso.

SONO PREVISTI COSTI PER L'INSERIMENTO?

No. L'inserimento nell'elenco ricognitivo e l'assegnazione del relativo codice alfanumerico sono effettuati senza oneri economici a carico dell'operatore nautico, sulla base di dichiarazione in carta semplice presentata dallo stesso agli enti competenti.

COSA DEVO FARE QUANDO VARIANO I DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE (O PREVEDENTEMENTE COMUNICATI IN SEDE DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL RUDLN)?

Gli operatori devono comunicare, mediante dichiarazione, ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nella dichiarazione entro 15 giorni dal suo verificarsi.

COSA DEVO FARE QUANDO INTENDO CEDERE O CESSARE L'ATTIVITÀ COMMERCIALE?

Gli operatori devono comunicare, mediante dichiarazione, l'intervenuta cessione o cessazione dell'attività entro 15 giorni dal suo verificarsi.

SONO PREVISTI ALTRI OBBLIGHI FUNZIONALI ALL'AVVIO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE?

Sì: in caso di locazione e noleggio, l'operatore deve stampare a proprie cure e spese il Registro di locazione e noleggio, il cui facsimile è reso disponibile in versione stampabile sul sito internet degli enti competenti (Province/Autorità di Bacino Lacuale), e farlo vidimare da tali enti. Qualora l'operatore nautico eserciti sia l'attività di locazione che quella di noleggio, dovrà tenere due diversi registri per le due distinte attività.

Sul Registro di locazione e noleggio, l'operatore dovrà di volta in volta indicare il codice identificativo del natante noleggiato e/o locato, il giorno e l'ora di inizio e termine di detto utilizzo e le complete generalità di colui che prende in locazione o noleggio il natante.

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa del locatore/noleggiatore ed essere esibito in occasione delle verifiche delle autorità competenti alla vigilanza e al controllo.

QUALI OBBLIGHI DEVO RISPETTARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE DI NATANTI?

La locazione di natanti da diporto è vietata in presenza di condizioni meteorologiche avverse (vento forte, moto ondosso, temporali).

Per la locazione dei natanti a motore, il locatore è tenuto ad accertarsi che il conduttore sia in possesso dei requisiti di età e/o della patente nautica in corso di validità richiesti dalla normativa nazionale per la conduzione di tali unità.

Ferma restando la normativa vigente sui dispositivi di salvataggio da tenere obbligatoriamente a bordo dei natanti, il locatore ha facoltà di richiedere al cliente apposita dichiarazione di capacità al nuoto. In caso di risposta negativa, è tenuto a fornire un numero adeguato di cinture di salvataggio da indossare.

Il locatore è tenuto ad informare il conduttore sulle vigenti norme di sicurezza relative all'utilizzo dei natanti da diporto, nonché sull'obbligo di rientrare immediatamente a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Il locatore deve tenere sempre pronta all'uso una idonea unità di assistenza, in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate ed a tutte le persone imbarcate. Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza, previste dalla vigente normativa, ivi incluso un cavo di rimorchio. Detta unità dovrà essere a motore qualora le unità locate siano a motore.

Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e/o di salvagenti anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.

Il contratto di locazione di natanti deve essere redatto per iscritto; in alternativa può essere formalizzato mediante la ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:

- la tipologia della prestazione (locazione);
- il numero identificativo dell'unità locata.

Copia del contratto/ricevuta fiscale/fattura deve essere conservata a bordo, eccetto che nel caso di galleggianti di ridotte dimensioni e in tutti quei casi di assenza di spazi a bordo del natante dove sia possibile collocare il contratto in modo sicuro.

QUALI OBBLIGHI DEVO RISPETTARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI NATANTI?

il noleggio di natanti da diporto è vietato in presenza di condizioni meteorologiche avverse (vento forte, moto ondosso, temporali).

Ferma restando la normativa vigente sui dispositivi di salvataggio da tenere obbligatoriamente a bordo dei natanti, il noleggiatore ha facoltà di richiedere al cliente apposita dichiarazione di capacità al nuoto. In caso di risposta negativa, è tenuto a fornire un numero adeguato di cinture di salvataggio da indossare.

Il contratto di noleggio di natanti deve essere redatto per iscritto; in alternativa può essere formalizzato mediante la ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:

- la tipologia della prestazione (noleggio);
- il numero identificativo dell'unità noleggiata.

Copia del contratto/ricevuta fiscale/fattura deve essere conservata a bordo, eccetto che nel caso di galleggianti di ridotte dimensioni e in tutti quei casi di assenza di spazi a bordo del natante dove sia possibile collocare il contratto in modo sicuro.

Si richiamano infine gli obblighi e i limiti stabiliti dalla normativa nazionale in merito:

- all'obbligo del noleggiatore di essere in possesso di patente nautica;
- al numero di persone che è possibile imbarcare, in caso di noleggio, fissato in un numero massimo di dodici;
- alla necessità di disporre per ciascun natante di un certificato di idoneità al noleggio in corso di validità.